



COMUNE DI TRENTA
PROVINCIA DI COSENZA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

NR. 08 DEL 30/03/2017	OGGETTO:	PROBLEMATICHE DISCARICA RIFIUTI DI CELICO. RICHIESTA SOSPENSIONE ALLA REGIONE CALABRIA DELL'A.I.A. (AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE) ALLA M.I.G.A. S.R.L
--	----------	---

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO**, alle ore **19,36** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

NR.	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	Ippolito MORRONE	SI	
2	Wladimiro PARISE	SI	
3	Giovanna PRATO	SI	
4	Paolo LUCANTO	SI	
5	Massimo GUAGLIARDI	SI	
6	Giuseppe PULICE	SI	
7	Flavio LONGO	SI	
	TOTALE	07	00

Rilevata la presenza del numero legale, assume la Presidenza **l'Ing. Ippolito Morrone** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Daniela Mungo**.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione del Responsabile Settore Tecnico prot. 1746 del 29/03/2017;

Premesso:

Che la Regione Calabria con provvedimento di AIA (Autorizzazione Ambiente e Territorio) DDG n. 17749 del 13 novembre 2008 autorizzava, in località San Nicola del Comune di Celico,CS la realizzazione e l'esercizio di un Polo industriale e di recupero/smaltimento di rifiuti non pericolosi, con annessa discarica;

Che con successivo decreto n° 12587 del 27 ottobre 2014 il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria ha rinnovato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) alla Mi.Ga. Srl;

Che nel 2015 veniva presentata alla Regione Calabria Dipartimento Ambientale una istanza di ritiro/annullamento dell'AIA, debitamente motivata circa una presumibile illegittimità nell'iter autorizzatorio e sottoscritta oltre che da tutti i Sindaci della Presila oltre che da migliaia di cittadini dei medesimi Comuni;

Che il Dirigente del Dipartimento Ambiente con nota del 2016 nel controdedurre punto per punto quanto contestato riteneva l'istanza non meritevole di accoglimento;

Che i Comuni di Celico, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Pedace, Serra Pedace, Casole Bruzio, Trenta, Rovito, Lappano e Zumpano, al fine di attivare una collaborazione finalizzata a proporre una ulteriore controdeduzione da presentare al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, in data 27 novembre 2016, si sono riuniti ed hanno siglato un Protocollo d'Intesa;

Che quale Comune capofila per l'espletamento di ogni atto propedeutico venne indicato il Comune di Celico;

Che il Comune di Celico, con propria Deliberazione di Giunta Comunale n° 86 del 30 settembre 2016, nel prendere atto dell'accordo tra i Sindaci, demandava al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, ogni procedura necessaria per l'affidamento dell'incarico per la formulazione di un ulteriore controdeduzione da presentare al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria;

Che le controdeduzioni, a cura degli avvocati Marcello Nardi e Angelo Calzone, con nota del 16/11/2016, prot. n° 4161, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Celico, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Pedace, Serra Pedace, Casole Bruzio, Trenta, Rovito, Lappano e Zumpano, è stata trasmessa a mezzo pec. al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria;

ATTESO

che al Punto C - Prescrizioni relative alla realizzazione e alla gestione della discarica - del provvedimento di rinnovo dell'AIA, decreto n° 12587 del 27 ottobre 2014, viene indicata quale prescrizione che: *“durante la gestione della discarica, devono essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari per evitare la produzione e la diffusione di polveri e odori sgradevoli”*.

che il medesimo decreto regionale sopra citato prevede: *“che in caso di inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzative, l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, ai sensi dell'art. 29-decime comma 9 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D. Lgs n. 46/2014, potrà procedere:*

- a)** *alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;*

- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;*
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.*

che l'impianto della Mi.Ga. srl, nonostante le migliorie apportate consistenti nella copertura delle aree di lavorazione dei rifiuti, diffonde quotidianamente nell'ambiente circostante odori sgradevoli che impattano pesantemente sulla qualità della vita degli abitanti dei Comuni di Rovito, Celico e spesso anche di Spezzano della Sila, violando le prescrizioni contenute nell'A.I.A.

VISTO INOLTRE:

- la Cass. Sez. III Pen. n. 42387 del 17 novembre 2011 – Pres. Ferrua – Est. Rosi – Ric. Scarlato ha sentenziato che *“il reato di cui all'art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di molestie olfattive promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera. Infatti, l'evento del reato consiste nella molestia che, nel caso sia provocata da emissioni di gas, fumi o vapori, prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della “normale tollerabilità” di cui all'art. 844 c.c.”.*
- la Cass. Sez. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12019 Anno 2015 - Presidente: FIALE ALDO - Relatore: MENGONI ENRICO - Data Udiienza: 10/02/2015, sanzionando le molestie olfattive a prescindere dalla sussistenza dell'inquinamento atmosferico, ha affermato che il reato di cui all'art.674 c.p. è configurabile anche in presenza di “molestie olfattive” promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera e rispettoso dei relativi limiti. In specie: *“l'evento del reato consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali valori soglia previsti dalla legge, essendo sufficiente quello del limite della stretta tollerabilità; qualora difetti la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (per tutte, Sez. 3, n. 19206 del 27/3/2008, Crupi, Rv. 239874).*

RISCONTRATO

che il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Calabria in vigore prevede la distanza minima di 2 km da un centro abitato per la realizzazione di discariche e dagli impianti che lavorano materiale putrescente;

che l'impianto della Mi.Ga. srl è localizzato ad un distanza inferiore al limite di cui Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Calabria dai centri abitati di Rovito, Celico, Spezzano della Sila e Lappano;

In attesa che il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, si esprima sulle controdeduzioni degli avvocati Marcello Nardi e Angelo Calzone trasmesse con nota del 16/11/2016;

In attesa altresì dei procedimenti pendenti presso il TAR Calabria;

Al fine di tutelare l'ambiente e la qualità della vita delle popolazioni che vivono nei comuni limitrofi all'impianto ;

Per tutto quanto sopra detto;

Ritenuto dover intervenire al fine di tutelare l'ambiente e qualità della vita delle popolazioni che vivono nei Comuni limitrofi all'impianto della M.I.G.A. Srl

VISTA la legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017);

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il decreto legislativo N. 267/2000 ss.mm;

VISTI gli atti d'Ufficio;

Si apre il dibattito:

Sentiti gli interventi;

Dopo ampia discussione

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto dover procedere in merito;

PRESENTI: 7 - VOTANTI:7.

Con Voti favorevoli: 7, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

- di chiedere al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, affinché disponga l'immediata sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa alla ditta MI.GA. S.r.l., così come previsto nei casi di inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzative, nonché dalle sentenze della Corte di Cassazione sopra citate;

- di impegnarsi ulteriormente a mettere in atto tutte le azioni necessarie per giungere al ritiro dell'AIA rilasciata alla Mi.Ga. srl e di, qualora vi siano le condizioni giuridiche, eventualmente intraprendere le necessarie azioni legali affinché il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria - ottemperi a quanto previsto dalle norme vigenti, autorizzando all'uopo il Sindaco pro-tempore all'adozione degli atti conseguenti.

Di rimettere il presente atto al Comune di Celico quale Ente Capofila del protocollo d'intesa siglato tra i Comuni .

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore tecnico quale RUP.

Di trasmettere il presente atto alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente e territorio CZ

Di pubblicare sul sito Web amministrazione trasparente il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(F.to Ing. Ippolito Morrone)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Daniela Mungo)

Pareri sulla proposta di deliberazione (art.49 D.Lgs 18.08.2000, N° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole

Trenta, **29/03/2017**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Geom. Angelo ARTUSO)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole

Trenta,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott. Renzo Morrone)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole

Trenta,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott. Renzo Morrone)

La presente deliberazione viene affissa **all'Albo Pretorio on-line** sul sito internet <http://www.comune.trenta.gov.it> di questo Comune in data odierna e per 15 giorni consecutivi

Reg. Pubbl. N. *144*

Trenta, *10-04-2017*

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Daniela Mungo)

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo

Trenta, *10-04-2017*



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Daniela Mungo)

[Handwritten signature of Daniela Mungo]